7. Criteri di ammissibilità

- 1. nel caso in cui l'impresa utilizza personale dipendente, applicazione del CCNL di riferimento e adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro;
- 2. l'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al Programma operativo del FEAMP;
- 3. gli interventi di aumento della produzione e/o ammodernamento delle imprese acquicole esistenti o di costruzione di nuove imprese acquicole sono coerenti con il piano strategico nazionale pluriennale per lo sviluppo delle attività di acquacoltura;
- 4. l'intervento non produce una riduzione delle superfici interessate dai siti Natura 2000 e non pregiudica lo stato di conservazione degli stessi.

Non sono ammissibili al sostegno del FEAMP le domande presentate da operatori che:

- 1. rientrano tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) 996/2012, (in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata o concordato preventivo o soggetti a condanna, passata in giudicato, per frode o corruzione);
- 2. rientrano nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 (c,d) e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) 508/2014:
- 3. hanno commesso una grave violazione delle norme della politica comune della pesca;
- 4. hanno commesso uno dei reati di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela dell'ambiente
- 5. abbiano commesso una frode nell'ambito del FEP o del FEAMP